



*Giustizia Sportiva*

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

**Decisione n. 01 /2013**

**riunita con l'intervento dei Signori**

**RICCIULLI  
BARLUZZI  
PENNISI**

**Avv. Antonio  
Avv. Alberto  
Avv. Fabio**

**Presidente  
Componente (Relatore)  
Componente**

**sul ricorso in appello della A.S.D.C. EUREKA CATANIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig. Sebastiano Giuffrida, avverso la Decisione del Giudice Unico n. 114/2012-2013 in data 21/01/2013 ha pronunciato la seguente**

#### DECISIONE

con ricorso datato 13.02.2013, pervenuto il 21/02/2013, la A.S.D.C. EUREKA CATANIA appellava il provvedimento in epigrafe chiedendo: a) l'annullamento delle sanzioni irrogate alla ricorrente ed al suo tesserato Sig. Carmelo Rizzo, riconoscendo, per i fatti di causa, la responsabilità della società ospitante l'incontro, Associazione Sportiva Dilettantistica Albatros Zafferana e del suo tesserato Sig. Federico Motta; b) sanzionare l'atleta Sig. Federico Motta e L'A.S.D. Albatros Zafferana; c) assegnare la vittoria dell'incontro all'A.S.D.C. Eureka Catania per 5-0.

A sostegno dell'impugnazione, la società ricorrente eccepiva: 1) Carezza di istruttoria – superficialità nella valutazione dei fatti – mancata acquisizione di elementi probatori. 2) Contraddittorietà e lacunosità della motivazione – travisamento ed erronea valutazione dei fatti – disparità di trattamento.

Contestava, inoltre, l'errata applicazione dell'art.19 del Regolamento Attività a Squadre Parte Generale (Personale Arbitrale).

Tutto ciò esposto concludeva come sopra riportato.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto.

E' noto che, quanto ai fatti accaduti durante e nell'immediatezza dell'incontro, gli atti ufficiali di gara assumono carattere di prova privilegiata e il rapporto dell'arbitro - purché, come nella fattispecie,

**ITTF • ETTU**

privo di contraddizioni in quanto redatto in forma non equivoca ed esaustiva - costituisce fonte primaria di prova.

In tale ottica, non potendosi dare ingresso ad elementi probatori quali semplici testimonianze, peraltro rilasciate da soggetti direttamente coinvolti, come nel caso di specie, il rapporto arbitrale prevale su queste ultime e non consente di discostarsi dalla ricostruzione dei fatti in esso contenuta.

Pertanto, come correttamente rilevato dal Giudice Unico, l'arbitro Sig. Rosario Sciacca, dopo le necessarie verifiche, ha ritenuto e dichiarato che vi fossero tutte le condizioni affinché l'incontro potesse proseguire regolarmente e serenamente, avendo valutato come "inesistenti" gli asseriti motivi di sicurezza per l'incolumità unilateralmente ravvisati dal capitano della Eureka Catania, Sig. Carmelo Rizzo, che, durante la settima partita, sul risultato provvisorio di 4 a 3 per la squadra ospitante, decideva di ritirare la propria squadra dall'incontro.

Dall'esame del verbale e del referto arbitrale, anche la nomina dell'arbitro nella persona del Sig. Rosario Sciacca risulta inoltre legittima. Peraltro al momento del fatto le squadre - senza nulla rilevare sul punto - avevano già disputato sei incontri.

Né l'odierna appellante ha sollevato dubbi sulla norma da applicarsi in una situazione consimile ovvero sulla natura e/o congruità delle sanzioni ricevute.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa eccezione e/o ragione, determinando il rigetto dell'appello con integrale conferma della decisione impugnata

**P.Q.M.**

Rigetta l'appello e dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

Roma, lì 28 febbraio 2013

f.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli